

618/14

Sentenza n. 618/2014

R.G. Appello Lavoro n. 1208/12,
1209/12, 1381/12, 1383/12, 1384/12, 1385/12

CROA. n. 4631/14
17-9-2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Laura Curcio presidente rel.
Dott. Chiarina Sala consigliere
Dott. Monica Vitali consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella cause civili riunite in grado d'appello avverso le
sentenze del Tribunale di Monza
e promosse

DA

**Radicia Elena, Consonni Anna Maria, Colnaghi Annalisa, Sala
Emilia, Turco Luciana, Fumagalli Paola, Di Meo Rosa**
Rappresentate e difese dagli avv.ti Leonardo e Marcello
Giorgio, elettivamente domiciliate presso lo studio in Milano,
viale Regina Margherita n.26

APPELLANTI

Contro

Stucchi Carla

Rappresentata e difesa dagli avv.ti Ettore. Valerio e
Daniela Franco, elettivamente domiciliata presso lo studio
in Milano, viale Monte Nero n. 28

OGGETTO: appello avverso le sentenze del Tribunale di Monza
n.635/11 e n.636/1 (est. Di Lauro), n. 688/11 e n.730/11e n.
1258/11(est. Pipponzi), n.812/11(est. Rotolo),
n.207/12(est. Pizzi), opposizione a decreto ingiuntivo,
pagamento TFR in caso di cessione azienda.

CONCLUSIONI

h

conclusioni per la appellante

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria eccezione e per le ragioni esposte, in riforma della sentenza n. 635/2011 in data 21 ottobre 2011 del Tribunale di Monza-Sezione lavoro, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 129/2011 siccome emesso in data 10 febbraio 2011 e comunque condannare la sig.ra Stucchi Elena al pagamento della somma di € 11.755,55 oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal 31 maggio 2008 al saldo. Rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio nonché rimborso delle spese e competenze liquidate con il decreto ingiuntivo.



Handwritten mark or signature

conclusioni

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria eccezione e per le ragioni esposte, in riforma della sentenza n. 636/2011 in data 21 ottobre 2011 del Tribunale di Monza-Sezione lavoro, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 128/2011 siccome emesso in data 10 febbraio 2011 e comunque condannare la sig.ra Stucchi Elena al pagamento della somma di € 11.822,74 oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal 31 maggio 2008 al saldo. Rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio nonché rimborso delle spese e competenze liquidate con il decreto ingiuntivo.

TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE LAVORO
21 APR 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Donatella FAZIO

h

conclusioni per l'appellante

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria eccezione e per le ragioni esposte, in riforma della sentenza n. 688/2011 in data 18 novembre 2011 del Tribunale di Monza-Sezione lavoro, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 127/2011 siccome emesso in data 10 febbraio 2011 e comunque condannare la sig.ra Stucchi Elena al pagamento della somma di € 20.246,81 oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal 31 maggio 2008 al saldo. Rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio nonché rimborso delle spese e competenze liquidate con il decreto ingiuntivo.



conclusioni per l'appellante

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria eccezione e per le ragioni esposte, in riforma della sentenza n. 730/2011 in data 25 novembre 2011 del Tribunale di Monza-Sezione lavoro, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 130/2011 siccome emesso in data 10 febbraio 2011 e comunque condannare la sig.ra Stucchi Elena al pagamento della somma di € 21.583,43 oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal 31 maggio 2008 al saldo. Rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio nonché rimborso delle spese e competenze liquidate con il decreto ingiuntivo.

Mi

conclusioni per l'appellante

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria eccezione e per le ragioni esposte, in riforma della sentenza n. 744/2011 in data 2 dicembre 2011 del Tribunale di Monza-Sezione lavoro, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 131/2011 siccome emesso in data 10 febbraio 2011 e comunque condannare la sig.ra Stucchi Elena al pagamento della somma di € 8.102,38 oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal 31 maggio 2008 al saldo.

h

conclusioni per l'appellante

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria eccezione e per le ragioni esposte, in riforma della sentenza n. 207/2012 in data 13 marzo 2012 del Tribunale di Monza-Sezione lavoro, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 126/2011 siccome emesso in data 10 febbraio 2011 e comunque condannare la sig.ra Stucchi Elena al pagamento della somma di € 1.071,62 oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal 31 maggio 2008 al saldo. Rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio nonché rimborso delle spese e competenze liquidate con il decreto ingiuntivo.

h

conclusioni per l'appellante

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria eccezione e per le ragioni esposte, in riforma della sentenza n. 812/2011 in data 22 dicembre 2011 del Tribunale di Monza-Sezione lavoro, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 125/2011 siccome emesso in data 10 febbraio 2011 e comunque condannare la sig.ra Stucchi Elena al pagamento della somma di € 19.793,30 oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal 31 maggio 2008 al saldo. Rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio nonché rimborso delle spese e competenze liquidate con il decreto ingiuntivo.

h

Conclusarsi per l'appellato

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, *contrariis rejectis*, così giudicare:

- nel merito ed in via principale: rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Radicia nei confronti della sig.ra Stucchi e per l'effetto confermare in toto la sentenza impugnata n. ~~635/2011~~ emessa dal Tribunale di Monza sez. Lavoro,
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa.

Si allegano i seguenti documenti:

h

Fatto e diritto

Con distinti ricorsi Elena Racidia e le altre litisconsorti di cui in epigrafe, tutte ex dipendenti in qualità di operaie presso l'azienda di proprietà dell'odierna appellata Stucchi, poi da questa ceduta nel giugno 2008 ad altra titolare con trasferimento d'azienda, hanno proposto appello avverso le sentenze di cui in epigrafe che avevano accolto l'opposizione ai decreti ingiuntivi emessi in loro favore ed opposti dalla Stucchi, con cui veniva ingiunto il pagamento del TFR maturato presso la cedente.

I giudici di primo grado hanno tutti ritenuto che non vi potesse essere solidarietà per i crediti relativi al TFR, atteso che questo emolumento era maturato, entrando nel patrimonio delle lavoratrici, solo successivamente al trasferimento di azienda ed in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, avvenuta per dimissioni nel luglio 2008 di tutte le lavoratrici odierne appellanti.

Nell'atto di impugnazione le appellanti hanno lamentato l'erroneità delle decisioni che non avevano seguito il più recente orientamento della Suprema Corte, secondo cui il datore di lavoro cedente, come nel caso di specie, la Stucchi, rimane obbligato nei confronti del cessionario per la quota maturata nel periodo di rapporto precedente riportandosi al più recente orientamento della Cassazione che, in fattispecie analoghe, ha ritenuto sussistere tale solidarietà (cass. n. 19291/2011) che ha ritenuto obbligato il cedente nei confronti del cessionario per la quota di TFR maturata durante il rapporto con lui svolto.

Ha resistito la Stucchi riportandosi all'orientamento precedente della Suprema Corte, sostanzialmente seguito dai giudici di primo grado, eccependo che la solidarietà non potrebbe trovare applicazione perché il fatto costitutivo della maturazione del credito è la risoluzione del rapporto, credito quindi che sorgerebbe solo quando il rapporto si estingue. All'udienza del 19.6.2014, disposta la riunione di tutte le cause per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva sentita la discussione, il collegio ha deciso come da dispositivo. Gli appelli sono fondati.

Non è contestato in causa che nel maggio 2008 l'azienda della Stucchi sia stata trasferita con consegna alla cessionaria, titolare sempre di impresa individuale, con passaggio delle lavoratrici odierna appellanti le quali hanno lavorato con la cessionaria sino alla cessazione del rapporto nel 2009. Neanche è stato provato in causa che la cessionaria abbia effettuato il pagamento del TFR dovuto alle odierne appellanti sino al maggio 2008.

Le decisioni di primo grado hanno seguito l'orientamento della Cassazione, precedente a quello cui hanno fatto riferimento le appellanti, che ha ritenuto unico debitore il cessionario, in ragione della maturazione del TFR solo

all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, pacificamente verificatasi dopo la cessione. Questa Corte ritiene di adeguarsi all'orientamento più recente della Cassazione, espresso con la sentenza 19291/2011 ma poi successivamente seguito da ulteriori pronunce (Cass.n.11479/2013 e Cass.n.20837/2013) tanto da divenire maggioritario, sentenze che hanno ritenuto che, essendo il TFR retribuzione differita, in caso di cessione di azienda soggetta al regime di cui all'art.2112 c.c., il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti dei lavoratori dipendenti che hanno proseguito il rapporto di lavoro con l'impresa cessionaria, per la parte di credito TFR maturato sino all'atto del trasferimento.

Tale orientamento ha in particolare posto in luce come il meccanismo dell'accantonamento "permette di ravvisare diritti soggettivi del lavoratore anche nel corso del rapporto, tutelati sia con l'azione di mero accertamento, sia con azione di condanna alle anticipazioni previste dall'art.210 c.c., maturando il TFR anno per anno, da alcuni configurata appunto come "quota differita della retribuzione", con carattere di corrispettività tra prestazione lavorativa e controprestazione dovuta dal datore di lavoro che della stessa abbia beneficiato, sicché quest'ultimo anche in ragione di tale nesso di sinallagmaticità, non può non essere il primo soggetto obbligato a corrispondere la quota di retribuzione".

La Cassazione precisa che il diritto matura in ragione dell'esecuzione della prestazione, solo diventando esigibile, all'atto della risoluzione del rapporto.

Conseguentemente il datore di lavoro cedente è obbligato, al momento della risoluzione del rapporto, successivo al trasferimento stesso, per la quota maturata nel periodo di lavoro dal lavoratore alle sue dipendenze.

Il mancato pagamento di tale parte di TFR da parte del cessionario, che all'atto della cessione ha ottenuto le relative somme dal cedente (come sembrerebbe essersi verificato nel caso di specie, stando al contenuto dell'atto di cessione stipulato dalla stucchi con la cessionaria, cfr. doc. 5 fascicoli di parte opponente in primo grado) non libera la debitrice nei confronti delle lavoratrici creditrici, in virtù del principio di solidarietà di cui all'art.2112 c.c..

Le sentenze devono quindi essere riformate, con conferma dei decreti ingiuntivi indicati in dispositivo.

Le spese di entrambi i gradi vanno tuttavia compensati, stante la natura meramente interpretativa di diritto della questione oggetto di causa, su cui vi sono state pronunce contrastanti della Cassazione.

P.Q.M.





In riforma delle sentenze del Tribunale di Monza n.635/11, 636/11, 688/11, 744/11, 730/11, 812/12, 207/12 ,rigetta l'opposizione avverso i decreti ingiuntivi n. 129/11, n.128/11 n.127/11, n. 1317/11, n.125/11 ,n. 126/11, n. 139/11, che conferma .

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Milano ,19.6.2014


Presidente est.

Laura Curcio



IL FUNZIONARIO
FRANCESCO PRESTI

CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Reso pubblico mediante deposito in Cancelleria
OGGI 17 SET. 2014



IL FUNZIONARIO
FRANCESCO PRESTI